

Contrasto alle letterbox companies: l'UE trova l'accordo

Antonella Della Rovere - Francesca Pecorari - Valente Associati GEB Partners

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea hanno siglato l'accordo sulle regole che riguardano le letterbox companies. Un importante traguardo, diretto a contrastare pratiche elusive realizzate attraverso società formalmente stabilite in uno Stato membro che non presenta alcuna relazione con le loro attività di impresa, che vengono, tuttavia, esercitate in un altro Stato dell'UE. L'accordo consente a qualsiasi cittadino europeo di accedere ai dati riguardanti i proprietari effettivi delle imprese che svolgono attività all'interno dell'Unione. Previste anche misure per individuare se un Paese terzo può definirsi a maggior rischio di riciclaggio di denaro.

In ambito europeo, assumono significativa rilevanza gli sforzi compiuti dalle istituzioni, *in primis* Parlamento e Commissione UE, per sollecitare gli Stati membri ad adottare misure idonee a contrastare pratiche fiscali elusive ed abusi, con specifico riguardo alle **società fittizie** ("letterbox companies").

Si tratta di società che sono formalmente stabilite in un dato Stato membro che non ha legami con le loro attività, in modo da evitare la regolamentazione di un altro Stato membro.

In altri termini, come chiarito a livello europeo, le società fittizie o "letterbox companies" sono società costituite al fine di trarre profitto da **lacune normative**, nella misura in cui non forniscono direttamente alcun servizio ai clienti, ma fungono da interfaccia per servizi forniti dai loro proprietari.

Queste società sono formalmente stabilite in un dato Stato membro che non presenta alcuna relazione con le loro attività attraverso l'utilizzo di un **mero indirizzo di posta** (da cui il loro nome in inglese "letterbox"), esercitando, tuttavia, la propria ed effettiva attività di impresa in un altro Stato membro.

Con l'obiettivo di prevenire, impedire e combattere la violazione e l'elusione delle norme applicabili da parte di imprese che traggono indebito o fraudolento vantaggio dalla libertà di stabilimento riconosciuta nel TFUE, risulta dunque opportuno garantire l'applicazione di criteri che consentano di **identificare i proprietari effettivi** delle imprese che esercitano un'attività nell'Unione Europea.

Accordo UE di contrasto al fenomeno delle letterbox companies

In tale contesto, si inserisce l'accordo siglato a livello europeo tra Parlamento e Consiglio il quale consente a **qualsiasi cittadino europeo** di accedere ai dati riguardanti i **proprietari effettivi** delle imprese che svolgono attività d'impresa all'interno dell'Unione europea.

Tra le ulteriori previsioni di significativa rilevanza contenute nell'accordo vi sono:

- la comunicazione di informazioni relative ai beneficiari effettivi dei trust a coloro che dimostrino di essere titolari di una posizione giuridica qualificabile come "**interesse legittimo**";
- l'individuazione di **criteri stringenti** per determinare se un Paese terzo può definirsi a maggior **rischio di riciclaggio** di denaro;

- il riconoscimento di tutele per coloro che segnalano il riciclaggio di denaro, tra cui vi è il cd. **diritto all'anonimato**;

- il mantenimento, per gli enti e per le persone soggetti alla direttiva antiriciclaggio, degli obblighi rafforzati di **adeguata verifica della clientela** nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio e comunque nei casi di operazioni o rapporti di affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un Paese terzo al fine di gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. Sulla base di quanto previsto dall'art. 3, par. 9 della direttiva n. 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo), per **"persona politicamente esposta"** si intende "una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti: capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; parlamentari o membri di organi legislativi analoghi; membri degli organi direttivi di partiti politici; membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello; membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale; direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali".

Inoltre, l'Accordo stabilisce che la Commissione sia tenuta a riferire:

- con riguardo all'azione degli Stati membri UE, nei casi di reclami che riguardano il mancato rispetto della normativa europea antiriciclaggio;

- sulla collaborazione tra gli Stati membri nell'attuazione delle misure di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro e sugli strumenti da adottare al fine di migliorare tale cooperazione.

L'Accordo in esame deve essere votato dal Parlamento per poi essere sottoposto alla votazione del Consiglio.

Si prevede, inoltre, che gli Stati membri sono tenuti a **recepire** la disciplina europea **entro 18 mesi** dalla pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pertanto, la questione dei profili critici connessi alle letterbox companies e delle conseguenze che da esse derivano in termini di elusione fiscale e previdenziale, è stata esaminata anche in occasione della conferenza finale del progetto della Confederazione europea dei sindacati su "L'impatto delle pratiche elusive attraverso le cd. "letterbox companies" sui diritti del lavoro e sui bilanci statali" svoltasi a Bruxelles il 15 e 16 novembre 2016.

In particolare, si è evidenziata la necessità di adottare iniziative per contrastare le pratiche di letterbox company "anche sul piano del diritto "commerciale" europeo, e non lasciare il compito alle sole deboli regole di diritto del lavoro", sollecitando gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, in merito alle riforme e iniziative necessarie per modificare il quadro giuridico esistente.

In quell'occasione, inoltre, è emerso come il **problema di fondo** sia che il diritto dell'Unione Europea favorisce e promuove al massimo la libertà delle imprese **di scegliere il Paese dove stabilire la propria sede**.

In altri termini, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) tutela, tra le libertà fondamentali, la mobilità transnazionale dell'impresa, con la conseguenza che una volta che questa è formalmente e legalmente costituita in uno Stato membro, qualsiasi misura che ne limita l'esercizio dell'attività è potenzialmente contraria al diritto dell'UE.

Ne deriva, secondo quanto emerso nella conferenza, che, nei fatti, la **costituzione di letterbox companies** finisce per trovare nel diritto dell'UE **piena legittimazione**.

In tale contesto di riferimento si pone l'Accordo UE siglato tra Consiglio e Parlamento, il quale è finalizzato a far emergere l'effettiva proprietà delle letterbox companies con l'obiettivo di **contrastare** la pratica delle **società fittizie**.

Distacco transnazionale dei lavoratori

Per ragioni di completezza, occorre ricordare che tale fenomeno è stato già regolamentato a livello europeo anche attraverso la direttiva n. 2014/67 del 15 maggio 2014 (recepita nell'ordinamento giuridico interno con il D.Lgs. n. 136/2016), seppure con riferimento alla disciplina del **distacco transnazionale dei lavoratori**.

La direttiva contiene un pacchetto di misure di carattere sostanziale e procedurale volte a contrastare l'abuso dello *status* di lavoratori distaccati per eludere i vincoli normativi e il ricorso a società fittizie, che dovrebbero permettere un efficace contrasto a comportamenti elusivi, da parte delle imprese, delle regole che disciplinano le condizioni di lavoro da applicare ai lavoratori distaccati nello Stato ospitante.

L'obiettivo è, in primo luogo, il contrasto alle letterbox company (società "cassetta delle lettere") create *ad hoc* in altri Stati membri.

In tal modo, l'imprenditore di uno Stato membro sposta la propria sede in altro Stato ed applica ai dipendenti assunti *in loco* il relativo trattamento imposto dalla normativa di quello Stato, salvo poi utilizzare il medesimo personale in regime di distacco nello Stato di originaria sede, senza dovergli riconoscere il trattamento normativo ed economico di maggior favore che spetta ai lavoratori ivi occupati.

Tale direttiva prevede che per accertare se, nel caso concreto, l'impresa esercita effettivamente attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione e/o amministrazione e non si tratti, dunque, di letterbox companies, le autorità competenti operano una **valutazione generale** di tutti gli **elementi fattuali** che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato membro di stabilimento e, ove necessario, nello Stato membro ospitante, tenendo conto di un quadro temporale ampio.

Tali **elementi** possono comprendere:

- il luogo cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte e contributi previdenziali e, se del caso, in conformità del diritto nazionale, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio;
- il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello da cui sono distaccati;
- la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;
- il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;
- il numero di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della situazione specifica che caratterizza tra l'altro le imprese di nuovo insediamento e le PMI.